COPIA

SEZIONE Trib

N° 7

REG.GENERALE

N° 3487/10

UDIENZA DEL

10/12/2012 ore 11:00

SENTENZA

N° 41/07/13

PRONUNCIATA IL:

10/12/12

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

17/04/13

il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MADONNA	ANTONIO	Presidente
☐	GUICCIARDI	MIRELLA	Relatore
☐	ROSETTI	RICCARDO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE
07 MAG. 2013
PROT. 014685
CAT. ____ CLASS. ____ FASC. ____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3487/10
depositato il 27/12/2010

- avverso la sentenza n. 187/2/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di RIMINI
proposto dall'ufficio: COMUNE DI CATTOLICA
difeso da:
FRUTTETI DOTT. MAURO
E/O RUFER DOTT.SSA CLAUDIA
P.LE ROOSEVELT 5 47841 CATTOLICA

controparte:
GALLI SINA
VIA D'AZEGLIO 19 47841 CATTOLICA RN

difeso da:
GERBONI AVV. CATIA
C/O STUDIO AVV. MICHELA PIGNATELLI
VIA SAFFI 17 40100 BOLOGNA BO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 42723/09 I.C.I. 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 42740/09 I.C.I. 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 42758/09 I.C.I. 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 42776/09 I.C.I. 2006

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA

Il Segretario
Giulia De Lucia

30

[redacted]

VIA GARIBALDI 74 40061 MINERBIO BO

difeso da:
GUARALDI AVV. GIAN ANTONIO
VIA BORGOLEONI 78 44100 FERRARA FE

BERTONI LUCIA
PIAZZETTA OSSOLA 11 44122 FERRARA FE

difeso da:
GUARALDI AVV. GIAN ANTONIO
VIA BORGOLEONI 78 44100 FERRARA FE

BERTONI MARIA LORENZA
VIA PRATI 13/A 44100 FERRARA FE

difeso da:
GUARALDI AVV. GIAN ANTONIO
VIA BORGOLEONI 78 44100 FERRARA FE

IMMOBILIARE DEA SRL
VIA ROMA 41 44015 PORTOMAGGIORE FE

difeso da:
GUARALDI AVV. GIAN ANTONIO
VIA BORGOLEONI 78 44100 FERRARA FE

Atti impugnati:
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20071T000146000 REGISTRO
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20071T000146000 IMP.IPOTECARIA
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20071T000146000 IMP.CATASTALE
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 20071T000146000 SANZ.AMMINISTR.

R.G.A. 3487/10

RITENUTO IN FATTO

GALLI SINA:

- avviso di accertamento ICI anno 2003, n. 42723, del 10.12.09, notificato il 23.12.09,
- avviso di accertamento ICI anno 2004, n. 42740, del 10.12.09, notificato il 23.12.09,
- avviso di accertamento ICI anno 2005, n. 42756, del 10.12.09, notificato il 23.12.09,
- avviso di accertamento ICI anno 2006, n. 42776, del 10.12.09., notificato il 23.12.09.

Galli Sina ometteva la dichiarazione ai fini dell'ICI di un terreno di sua proprietà ed il Comune di Cattolica verificava che la contribuente era proprietaria del terreno censito nel CT di Cattolica al Fg.6, mappale 1042, della superficie di mq. 9703. Il PRG vigente negli anni accertati e fino al 15.10.2006 inseriva detto terreno in zona omogenea G/6: "zone urbane di nuovo impianto per verde pubblico"; dal 16.10.2006, data di adozione del PSC, al terreno venivano attribuite le seguenti destinazioni urbanistiche:

-parte in zona AN: "ambiti per nuovi insediamenti",

- parte in zona Coll. U- a.c: "spazi e attrezzature collettive (attrezzature collettive, sportive e ricreative", parte in zona ECO-u: "dotazioni ecologiche e ambientali".

Secondo il Comune tale area doveva considerarsi in ogni caso edificabile sia in base alle possibilità edificatorie offerte dal PRG e dal PSC che in base alla Legge ICI, perciò veniva attribuito un valore (ai fini ICI) di Euro 400.927,96, pari ad Euro 41,32 al mq., in linea con i valori accertati in zona per terreni aventi caratteristiche analoghe. Data l'omissione della denuncia dell'area edificabile e la correlata omissione del versamento d'imposta, il Comune emetteva gli atti supra citati in cui si recuperavano complessivamente E. 11.034,88 come imposta, E. 11.034,88 per sanzioni, E. 2.600,00 per interessi, per un totale arrotondato di E. 24.669,00.Successivamente alla notifica dell'atto, in data 28.1.10, la contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione e il relativo contraddittorio si è svolto il 4.3.10. Il Comune comunicava la propria proposta di accertamento con adesione in data 16.4.10 con parziale accoglimento di un rilievo della contribuente, quindi concedeva un abbattimento del 25% del valore unitario accertato, nella considerazione che il terreno era soggetto a servitù di elettrodotto e a vincolo di rispetto stradale.

La contribuente riteneva la proposta non congrua e, quindi, con quattro distinti ricorsi 365/10; 366/10; 367/10; 368/10, notificati al Comune di Cattolica in data 11/05/2010, successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, adiva la competente Commissione Tributaria Provinciale di Rimini avverso i summenzionati avvisi di accertamento, ove contestava: "la nullità dell'atto (o l'annullabilità) per carenza del presupposto d'imposta dato che un'area inserita in zona G6 non può essere considerata edificabile (violazione degli artt.1 e 2 del DLGS 504/92); la nullità dell'atto (o l'annullabilità) perchè il terreno sarebbe oggettivamente inedificabile dato che su di esso insiste un vincolo di rispetto stradale e una servitù di elettrodotto; - violazione di legge per omessa comunicazione della variazione di destinazione urbanistica;-violazione artt.5, comma 5, L. 504/92 e 42, comma 3 DPR 600/73 perché l'ufficio nella sua valutazione si è basato esclusivamente sui valori venali e non anche sugli altri parametri richiamati dalla norma per la valutazione dell'area edificabile;- violazione di legge perchè non è motivata l'applicazione del valore medio di Euro 41,32; -violazione di legge per difetto di motivazione dell'atto dato che manca l'allegazione della deliberazione del Consiglio Comunale con cui l'area è divenuta edificabile e dei valori dell'Osservatorio Immobiliare; - violazione di legge per erronea contestazione dell'infrazione di omessa denuncia; - violazione di legge perchè il Comune ha emesso gli atti in base ad una norma abrogata; - violazione di legge per mancato rispetto dei parametri di determinazione della sanzione comminata; - violazione di legge ex art.6, DLGS 472/97 in

quanto le sanzioni sono state irrogate pur in mancanza di colpa ed in caso di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma;- violazione di legge in quanto le sanzioni sono state irrogate in violazione del principio di affidamento; -violazione di legge ex art. 12, commi 1 e 5, DLGS 472/97, per mancata applicazione dell'istituto della continuazione;- violazione di legge ex art. 14224 C.C. in merito alla decorrenza dei presunti interessi moratori". Chiedeva, pertanto, l'annullamento totale o parziale degli atti impugnati.
Il Comune, nelle proprie memorie di costituzione in giudizio, avvenuto oltre i termini di cui all'art.32, D.lgs. 546/1992, ribatteva punto per punto alle censure della ricorrente, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Con **sentenza n. 187/2/2010, depositata** il 5 ottobre 2010, la sez. II della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, in accoglimento dei ricorsi presentati dalla contribuente, così disponeva: "Visti gli artt. 15 e 36 D.L. vo n. 546 del 31/12/1992; Accoglie i ricorsi riuniti e dichiara nulli gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna il Comune di Cattolica a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio che vengono complessivamente liquidate in € 4.000,00 di cui € 500,00 per spese ed esborsi". La Commissione Tributaria, nel rilevare preliminarmente la tardività della costituzione in giudizio del Comune e, quindi, la decadenza delle relative eccezioni, ha annullato, anzi dichiarati nulli, gli avvisi di accertamento impugnati con le seguenti motivazioni: "le zone G, insieme alle zone E, sono parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti la dotazione di servizi o di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi. Tali aree, secondo i giudici, sono implicitamente escluse dall'ICI in quanto non edificabili perchè sottratte al libero arbitrio del privato. In tal senso si sarebbe espressa anche la Suprema Corte con le sentenze n.13917/07, 25672/08, 15149/10. Benchè il Comune di Cattolica abbia motivato gli avvisi, tuttavia non ha allegato agli stessi il valore di riferimento utilizzato nonostante fosse dato peculiare per la determinazione della base imponibile". Sulle sanzioni condivide la tesi della ricorrente secondo cui: "a) le sanzioni non dovevano essere irrogate data l'incertezza normativa circa la qualificazione di terreno edificabile; b) e in subordine andava applicato il cumulo giuridico".
Con atto di appello notificato il 07 dicembre 2010, il Comune di Cattolica impugnava la sentenza n. 187/2/2010, chiedendo l'accoglimento delle seguenti ragioni: - In via principale, annullare la sentenza impugnata perché illegittima e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità degli avvisi di accertamento impugnati. Con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, del presente atto di appello, si chiede che codesta On.le Commissione, respinta ogni contraria deduzione ed istanza, voglia comunque compensare per giusti motivi le spese per entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, il Comune di Cattolica eccepiva: "1) violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 1, lettera b), D.lgs.504/92. Non conformità della sentenza ai principi fissati con le sentenze Cass. n.19161/04, Cass. Civ. Sez.V, 30.6.2010, n.15466 e Cass. Civ. Sez.V, 7.5.2010, n. 11176. Contraddittorietà manifesta della sentenza alla luce dell'ordinanza Cass. n.10247/2010 pur depositata dal Comune in sede di costituzione in giudizio. I giudici di prime cure hanno riconosciuto fondate, con le motivazioni di cui alla sentenza riassunte in maniera analitica nelle premesse del presente atto, le doglianze della ricorrente in merito alla non edificabilità del terreno che il comune, viceversa, ha accertato come area edificabile. Nella fattispecie, per verificare se l'area in questione sia da considerare o meno edificabile ai fini ICI è necessario l'accertamento fattuale delle possibilità edificatorie in base agli strumenti urbanistici. Dalle norme di P.R.G. si evince chiaramente che sulle aree G6 è possibile costruire, anche con strumento attuativo diretto, edifici per attività di svago, riposo, esercizio sportivo, infrastrutture per reti tecnologiche, pubblici esercizi, parcheggi pubblici anche da gestire in forma di impresa, parcheggi privati con collocazione interrata. La

Commissione omette di riportare: la seconda parte del paragrafo 3 dell'art.4.7.2 in cui si legge che sulle predette aree è possibile la realizzazione in soluzione interrata di parcheggi pubblici o privati; e gli usi ammessi che consentono la realizzazione, come detto poc'anzi, anche con strumento attuativo diretto, di edifici per attività di svago, riposo, esercizio sportivo, infrastrutture per reti tecnologiche, pubblici esercizi, parcheggi pubblici anche da gestire in forma di impresa, parcheggi privati con collocazione interrata. Nel nostro caso, ai privati non è affatto preclusa una trasformazione del suolo riconducibile alla nozione di edificazione che, addirittura, può essere attuata anche con lo strumento diretto. Il problema quindi è quello dell'accertamento fattuale delle opere realizzabili sul terreno in questione e delle modalità di attuazione delle stesse. ...Si vuole infatti sottolineare che i giudici della Commissione Tributaria provinciale di Rimini affermano espressamente in motivazione che le zone G, insieme alle zone E, sono parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti la dotazione di servizi o di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi. Secondo gli stessi giudici in ogni PRG ci devono essere zone G e zone E in previsione dello sviluppo dei nuovi insediamenti residenziali e industriali. Esse sono pertanto funzionali ed indispensabili allo sviluppo delle altre zone di PRG. Pertanto per la loro intrinseca natura di destinazione a spazi ed attrezzature di interesse pubblico non possono essere considerate edificabili alla stregua delle aree in zona A, B, C, D, anche se le opere possono essere edificate d'intesa tra pubblico e privato o da quest'ultimo solamente, perchè comunque sono aree sottratte al suo libero arbitrio. Gli estensori della sentenza impugnata concludono dicendo che le aree ricadenti in zona G o E non possono pertanto essere considerate edificabili ai fini ICI in quanto sono sottoposte a vincoli di destinazione che precludono ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Alla luce dell'ordinanza Cass. n.10247/2010 vediamo che la sentenza è palesemente contraddittoria. Infatti l'analisi dei giudici di primo grado accomuna le aree G ed E definendole non edificabili dal punto di vista urbanistico (e quindi ICI) per gli stessi motivi, ovvero perché sottoposte a vincoli di destinazione che precludono ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione dato che sono destinate ad assicurare agli insediamenti urbani i servizi comuni.
Se le aree G ed E sono simili, dato che hanno lo stesso scopo (dal punto di vista urbanistico), allora visto che le aree di tipo E sono edificabili ai fini ICI allora, fatte le dovute differenze in merito al tipo di edificazione possibile, sono edificabili anche le aree G. Inoltre, la sentenza è censurabile per violazione art. 1, comma 162, L.296/06. Il valore di stima, infatti, è tratto dalla tabella dell'osservatorio immobiliare che consiste in un elenco di cifre in cui il contenuto essenziale, nel caso che ci occupa, è stato riportato nell'atto di accertamento come prevede la norma citata. Tutte le notizie riportate in motivazione sono pertanto sufficienti a determinare la debenza tributaria e a motivarla adeguatamente per consentire a controparte una difesa adeguata. Bisogna inoltre precisare che i valori venali accertati alla ricorrente nella stessa zona (doc. 13) e per aree analoghe sono ormai consolidati tanto da poter essere definiti generalmente accettati. Si fa riferimento in particolare: al fg.5, mapp.66, docc. n.14 e 15; al fg.5, mapp.160, docc. n.16 e 17; al fg.6, mapp.1069 e 1077, docc. n.18 e 19; al fg.6, mapp. 1064, 142, 1072, 1075 docc. n. 20-21; al fg.7, mapp. 2116, 341 docc. n. 22-23; al fg.7, mapp. 254 e 2056 (ora 2214, 2215), 260 doc. n.24; al fg.6, mapp. 2403, 2404, 2405, 2406 doc. n.25; al fg.6, mapp.1070, 1076 docc. n.26, 27, 28; al fg.6, mapp.1074, 1058, 157 doc. n.29; al fg.6, mapp. 115 e 114, 2293, 2294 (aree che si trovano nei pressi del cimitero) doc.n.30; al fg.5, mapp.214, 72 (aree che si trovano nei pressi del cimitero) doc.n.31. Come si vede dai documenti in questione queste aree hanno avuto tutte la valutazione compresa tra Euro 30,99 e 41,32 a seconda dei vincoli che insistono sulle medesime e tali valori sono stati accettati dai contribuenti. I valori di esproprio in zona per aree analoghe sono stati invece superiori come si vede dai documenti allegati: doc.n.32 (terreno ove ora sorge la nuova Residenza Sanitaria

Assistita), doc. n.33 (sempre inerente il terreno ove ora sorge la nuova RSA). Sulle sanzioni la Commissione condivide la tesi della ricorrente secondo cui: a) le sanzioni non dovevano essere irrogate data l'incertezza normativa circa la qualificazione di terreno edificabile; b) e in subordine andava applicato il cumulo giuridico. In merito al punto a) la sentenza è assolutamente illegittima per carenza di motivazione e per contradditorietà; è anche discriminatoria nei confronti del Comune. Sulla condanna del Comune alle spese: illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 15, D.lgs.546/1992. Omessa applicazione, sul punto, dell'art.92, secondo comma, C.P.C. Contraddittorietà della sentenza e disparità di trattamento del Comune rispetto alla ricorrente". Pertanto, il Comune chiedeva la riforma della sentenza e in via subordinata la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio ritualmente, la contribuente, la quale eccepiva: "in via preliminare in rito: difetto di legittimazione processuale del ricorrente, perché è necessaria "a monte" una delibera da parte della Giunta comunale (nel caso di specie, una delibera del commissario prefettizio) che attribuisca al dirigente dell'Ufficio Tributi, tale capacità, così come espressamente previsto dagli artt. 28, comma 2, e 37 dello Statuto del Comune di Cattolica.
Nel merito: **1) infondatezza del primo motivo dell'atto di appello**, perché i giudici di prime cure hanno recepito la tesi sostenuta dalla difesa della contribuente rilevando la violazione di legge degli avvisi di accertamento notificati per difetto di presupposto impositivo, ex artt. 1 e 2 dlgs 1992/546. Il terreno della ricorrente era inserito dal vigente PRG in zona G/6 "Zone urbane per nuovo impianto verde pubblico". Sul terreno così qualificato, sussiste quindi un vincolo di destinazione, preclusivo per i privati di apportare qualsiasi trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di "edificazione". 1.1) Rapporti tra pianificazione a "verde pubblico" ed imposizione ICI. In primo luogo la CTP RN svolgeva un'attenta analisi della normativa urbanistica statale e regionale, evidenziando come "le aree "G", proprio per la loro intrinseca natura di destinazione a spazi pubblici e ad attrezzature di interesse pubblico per la collettività non possono essere considerate "edificabili" alla stregua delle aree inserite zone omogenee dalla A alla D" (pag. 5 della sentenza impugnata). In un secondo passaggio, i giudici di primo grado analizzavano in dettaglio le stesse norme di PRG del Comune di Cattolica, ed evidenziavano come fossero proprio esse a prevedere che "le zone per verde pubbliche comprendono le aree a parco o giardino pubblico di quartiere o insediamento, e come tali sono caratterizzate in modo quasi esclusivo dalle sistemazioni a verde e sono precluse ai mezzi motorizzati" (pag. 5 della sentenza impugnata): risultando pertanto evidente come tale previsione di PRG sia incompatibile con la nozione di "edificazione". La CTP RN sottolineava altresì come le limitatissime modificazioni del terreno (peraltro meramente astratte), consentite dal PRG del Comune di Cattolica, fossero meramente funzionali alla stessa organizzazione del verde pubblico attrezzato, nonché al soddisfacimento delle esigenze delle limitrofe "aree edificabili". Riassumendo, è così possibile individuare il principio, enunciato dalla difesa della contribuente e posto alla base della sentenza di primo grado, in ben 10 pronunce negli ultimi due anni, che in questa sede si riportano ed allegano: Cass. Civ. Sez. Trib. 16 dicembre 2010 n. 25431 (doc. 10); Cass. Civ. sez. Trib. 02 dicembre 2010 n. 24477 (doc. 9); Cass. Civ. Sez. Trib. 26 novembre 2010 n. 24090 (doc. 8); Cass. Civ. Sez. Trib. 22 Giugno 2010 n. 15149 (doc. 7); Cass. civ. sez. Trib. 01 Giugno 2010 n. 13354 (doc. 6); Cass. civ. sez. Trib. 15 Maggio 2010 n. 11916 (doc. 5); Cass. civ. sez. Trib. 27 Aprile 2010 n. 10109 (doc. 4); Cass. Civ. sez. Trib. 09 Marzo 2010 n.5737 (doc. 3); Cass. civ. sez. Trib. 26 febbraio 2010 n. 4657 (doc. 2); Cass. Civ. sez. trib. 24 ottobre 2008, n. 25672 (doc. 1). 1.2) Assenza totale di possibilità edificatorie: in via preliminare, si ribadisce come le possibilità edificatorie sono del tutto assenti, poiché oltre alla zonizzazione a "verde pubblico", sul terreno de quo insistono gli ulteriori vincoli di "zona di rispetto stradale" e "vincolo di elettrodotto" (doc. 5; 17, ricorso in CTP). Le stesse norme di PRG non considerano il verde attrezzato come area edificabile, bensì come opera di

urbanizzazione primaria, alla stessa stregua di strade o fognature: non è sicuramente revocabile in dubbio che strade, fognature, illuminazione siano soggette ad ICI in quanto edificabili (doc. 11). Tutto ciò premesso, si rileva come gli indici citati, non sono menzionati (e non avrebbero potuto esserlo) dall'art. 4.10.2 relativo alle zone G6, proprio perché per le zone in questione non è possibile parlare di "edificazione". Il riferimento al documento n. 31 da parte del Comune, relativo ad un accertamento con adesione prodotto da controparte, il Comune di Cattolica, in risposta alle osservazioni presentate in favore dei contribuenti, testualmente ammetteva: "E' naturale che le aree in questione, nei periodi d'imposta accertati, non consentissero alcuna attività di natura edificatoria. In effetti possedevano la destinazione urbanistica G6 "zone urbane di nuovo impianto per verde pubblico" di PRG [...]". Pertanto, lo stesso Comune di Cattolica ammetteva e precisava che in zona G6 non era consentita attività edificatoria. Inoltre, l'odierna appellata contesta la contraddittorietà della sentenza impugnata alla luce dell'ordinanza 10247/2010 della Corte di Cassazione. In breve, le conclusioni cui perviene la CTP RN sono rivolte unicamente alle zone "G 6"; in ogni caso, l'obiezione sollevata da controparte non si rileva affatto decisiva poiché non oggetto della materia del contendere, infatti, lo si ribadisce, il terreno della contribuente, per gli anni in questione, era posto in zona "G" e non in zona "F".

2) Infondatezza del secondo motivo dell'atto di appello La contribuente non può che condividere le conclusioni del giudice di prime cure, posto che il contenuto essenziale degli atti richiamati non risulta affatto indicato negli avvisi di accertamento notificati. Infatti, l'unica menzione rinvenibile testualmente negli avvisi di accertamento notificati è la seguente:"Visti i valori medi dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari adottati dall'Ufficio del Territorio di Rimini, stabiliti per l'anno 2001 per le Zone G6 in Euro 41,32 al mq".

3) Infondatezza del terzo motivo atto di appello. Le ulteriori argomentazioni di controparte relative all'esclusione dell'istituto della c.d. "continuazione", sono totalmente infondate, poiché presuppongono l'inesistenza dell'art. 12 comma 1 e 5 dlgs 472/97, che per l'appunto contempla tale istituto. Inoltre, il richiamo compiuto da controparte alle sentenze 932/09 e 8849/10 non è per nulla pertinente. In particolare, il Comune di Cattolica ritiene che da tali sentenze possa desumersi il principio secondo cui non trovi applicazione l'istituto della continuazione al caso de quo, dalla lettura integrale delle citate pronunce non si ravvisa nessuna affermazione in tal senso.

4) condanna alle spese

La Commissione Tributaria provinciale di Rimini, in accoglimento del ricorso, condannava il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese legali sostenute dalla contribuente, calcolate in Euro 4.000,00, perché seguiva l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 15 dlgs. 1992 n. 546 e 92 comma 1 cpc.

Ciò nonostante, al fine di non incorrere nelle rinunce e preclusioni di cui all'art. 56 dlgs. 1992/546, **ci si richiama agli ulteriori vizi dei provvedimenti impugnati, enunciati nel ricorso in primo grado, ed assorbiti dal pronunciamento favorevole della sentenza, che vengono ora specificamente elencati:**

- Violazione di legge per difetto di presupposto d'imposta ex artt. 1 e 2 dlgs. 1992/546, essendo il terreno posto: a) zona di rispetto stradale; b) soggetto a servitù di elettrodotto.
- Violazione di legge per omessa comunicazione della destinazione urbanistica (artt. 31 comma 20 L. 2002 n.289; 5, 6 L. 212/2000)
- Violazione di legge ex artt. 5 comma 5 L. 504/1992; 42 comma 3 dpr 1973 n. 600; 7 L. 212/2000 per non aver adeguatamente motivato la base imponibile.
- Violazione di legge per erronea contestazione della presunta violazione in ordine alla presentazione della dichiarazione.
- Violazione di legge per incompetenza, carenza di potere, e/o difetto di motivazione, basandosi gli avvisi di accertamento su una norma abrogata.

- Violazione di legge d.lgs. 472/1997 e/o difetto motivazione ex artt. 17 comma 1 dlgs. 472/1997; 7 l. 212/2000.
- Violazione di legge ex art. 6 dlgs. 1997 n.472
- Violazione di legge ex art. 10 comma 2 L. 212/2000
- Violazione di legge (art. 1224 c.c.) in merito alla decorrenza dei presunti interessi moratori."

Pertanto, la contribuente appellata chiedeva "IN VIA PREGIUDIZIALE: Dichiarare inammissibile l'Appello proposto dal Comune di Cattolica per carenza di legittimazione processuale del ricorrente; IN VIA PRINCIPALE: Confermare la sentenza n. 187/2/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini e per l'effetto annullare o dichiarare nulli gli avvisi di accertamento oggetto di ricorso. Condannare la PA appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per una cifra pari ad euro 4.000,00, o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Comunque annullare o dichiarare nulli gli avvisi di accertamento per motivi diversi da quelli contenuti nella sentenza di primo grado."

La parte appellata depositava altresì una memoria ove ribadiva i concetti, citando giurisprudenza.

La causa veniva discussa in pubblica udienza.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La Commissione adita ritiene l'appello del Comune non meritevole di accoglimento per le motivazioni dedotte dai Giudici di primo grado e dalle contribuenti che devono intendersi richiamate.

SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL COMUNE

La Commissione ritiene tale eccezione infondata, perché in data 8 febbraio 2012 il Comune di Cattolica ha depositato presso Codesta Commissione Tributaria la delibera della Giunta Comunale n. 85 del 14/12/2011, avente ad oggetto l'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in riferimento all'intestata posizione. Pertanto, tale difetto è stato sanato, come peraltro confermato da giurisprudenza pacifica.

NEL MERITO

1-Sul primo motivo dell'atto di appello

Come primo motivo di appello, il Comune eccepisce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1, lettera b), d.lgs. 504/92. lettura parziale della normativa urbanistica del Comune di Cattolica con conseguente mancata pronuncia dei giudici su un punto essenziale della controversia. Non conformità della sentenza ai principi fissati con le sentenze Cass. n. 19161/04, Cass. Civ. sez. V, 30.6.2010, n. 15466 e Cass. civ. sez. V 7.5.2010, n. 11176. Contraddittorietà manifesta della sentenza alla luce dell'Ordinanza Cass. n. 10247/2010 pur depositata dal Comune in sede di costituzione in giudizio". Orbene, nella sentenza impugnata, i giudici di prime cure hanno recepito legittimamente la tesi sostenuta dalla contribuente, rilevando la violazione di legge degli avvisi di accertamento notificati per difetto di presupposto impositivo, ex artt. 1 e 2 dlgs 1992/546. Infatti, Il terreno della contribuente era inserito dal vigente PRG in zona G/6 "Zone urbane per nuovo impianto verde pubblico". Sul terreno così qualificato, sussiste quindi un vincolo di destinazione, preclusivo per i privati di apportare qualsiasi trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di "edificazione". In primo luogo, la CTP svolgeva un'attenta analisi della normativa urbanistica statale e regionale, evidenziando come "le aree "G", proprio per la loro intrinseca natura di destinazione a spazi pubblici e ad attrezzature di interesse pubblico per la collettività non possono essere considerate "edificabili" alla stregua delle aree inserite zone

omogenee dalla A alla D" e, in secondo luogo, analizzavano in dettaglio le stesse norme di PRG del Comune di Cattolica. Nella fattispecie, i Giudici di prime cure legittimamente evidenziavano che "le zone per verde pubbliche comprendono le aree a parco o giardino pubblico di quartiere o insediamento, e come tali sono caratterizzate in modo quasi esclusivo dalle sistemazioni a verde e sono precluse ai mezzi motorizzati", risultando pertanto evidente come tale previsione di PRG fosse incompatibile con la nozione di "edificazione". La CTP ha altresì dichiarato come le limitatissime modificazioni del terreno, consentite dal PRG del Comune di Cattolica, fossero meramente funzionali alla stessa organizzazione del verde pubblico attrezzato, nonché al soddisfacimento delle esigenze delle limitrofe "aree edificabili", citando tre recenti pronunce della Suprema Corte: n. 13917 del 14/06/2007; n. 25672 del 24/10/2008 e n. 15149 del 22/06/2010.
La contestazione dell'amministrazione appellante (pag. 10 ss.) sulla errata interpretazione dei precedenti giurisprudenziali contenuti nella sentenza di primo grado appare infondata, perché nella motivazione della sentenza 25672/08 la Cassazione afferma il seguente ed inequivocabile principio di diritto, richiamando e dichiarando di far propri altri precedenti giurisprudenziali: "Questa Corte, sia pure ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione, ha ripetutamente negato (Cass., 1^: 29 maggio 2001 n. 7258; 15 marzo 1999 n. 2272; 16 maggio 1998 n. 4921) la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal PRG a "verde pubblico attrezzato" in quanto (Cass., 1^, 20 novembre 2006 n. 24585) tale destinazione è "preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione" e le trasformazioni, "se previste", sono "concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (Cass., 11741/06)"(Cass. 25672/2008).
A sostegno, giova citare i richiami contenuti nella contestata sentenza che esprimono lo stesso principio giurisprudenziale Cassazione civile sez. I 18 maggio 2006 n. 11741: <<[...] Pertanto, non può riconoscersi la prerogativa dell'edificabilità, con conseguente necessità di commisurare l'indennità di esproprio al valore agricolo, riguardo alla destinazione urbanistica di terreni a servizi di pubblica utilità (quali, nella specie, parcheggi e stazioni di servizio), preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi>>; Cass. civ. sez. I 16 Maggio 1998 n. 4921: << [...] Ne consegue che un suolo compreso in zona destinata dal p.r.g. a verde pubblico o attrezzato per il gioco o lo sport, va considerato inedificabile, e l'indennità di espropriazione va determinata ricorrendo ai criteri di cui al tit. II l. 22 ottobre 1971 n. 865>>; Cass. civ. sez. I 20 novembre 2006 n. 24585 << La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un'area destinata a uso pubblico (nella specie, verde attrezzato) non vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti dell'indennità di espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica>>.
A sostegno della propria tesi, il Comune di Cattolica ritiene applicabile un diverso principio espresso in altri tre precedenti sempre della Suprema Corte: Cass. n. 19161/04; Cass. civ. sez. V 30/06/2010; Cass. Civ. sez. V 07/05/2010 n. 11176. Al contrario, i riferimenti non risultano pertinenti, perchè **Cass. 19161/04**: a) riguarda zone differenti (B/0 ed F/1), mentre il terreno della contribuente Galli Sina è posto in zona G/6; b) le norme di PRG attribuivano espressamente un determinato indice di capacità edificatoria, pari a 30 mc/mq, assente al contrario nelle norme di attuazione di PRG del Comune di Cattolica per le zone G/6; **Cass. civ. sez. V 30/06/2010**, attiene ad un diverso caso di specie, laddove, in particolare le aree erano state qualificate da PRG proprio come edificabili, ed era possibile costruire anche una "scuola elementare"; **Cass. civ. 07/05/2010 n. 11176** riguarda una tematica totalmente differente ed attinente alla possibilità di scindere (negata dalla sentenza de quo) il pagamento dell'ICI tra area edificabile ed area non edificabile appartenente allo stesso proprietario.
La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il proprio orientamento in base al quale

un'area inserita da PRG a "zona verde pubblico attrezzato" è sottoposta ad un vincolo di destinazione preclusivo per i privati di apportare trasformazioni del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, con conseguente non assoggettamento ad ICI quali aree edificabili (cfr. **Cass. civ. sez. trib. 21/04/2011 n. 9169; Cass. Civ. sez. Trib. 28/02/2011 n. 4965). In breve, è così possibile individuare il principio**, enunciato dalla difesa della contribuente e posto alla base della sentenza di primo grado, in ben 12 pronunce negli ultimi anni,: Cass. civ. sez. trib. 21/04/2011 n. 9169; Cass. Civ. sez. Trib. 28/02/2011 n. 4965; Cass. Civ. Sez. Trib. 16 dicembre 2010 n. 25431; Cass. Civ. sez. Trib. 02 dicembre 2010 n. 24477; Cass. Civ. Sez. Trib. 26 novembre 2010 n. 24090; Cass. Civ. Sez. Trib. 22 Giugno 2010 n. 15149; Cass. civ. sez. Trib. 01 Giugno 2010 n. 13354; Cass. civ. sez. Trib. 15 Maggio 2010 n. 11916; Cass. civ. sez. Trib. 27 Aprile 2010 n. 10109; Cass. Civ. sez. Trib. 09 Marzo 2010 n.5737; Cass. civ. sez. Trib. 26 febbraio 2010 n. 4657; Cass. Civ. sez. trib. 24 ottobre 2008, n. 25672.

Altro punto in discussione riguarda la possibilità edificatoria. I giudici di prime cure hanno correttamente e legittimamente ritenuto l'assenza di tale indice, perché, oltre alla zonizzazione a "verde pubblico", sul terreno de quo insistono gli ulteriori vincoli di "zona di rispetto stradale" e "vincolo di elettrodotto" (doc. 5; 17, ricorso in CTP). Il Comune di Cattolica, nell'atto di appello, sostiene che: <<Infatti, dalle norme di P.R.G. si evince chiaramente che sulle aree G6 è possibile costruire, anche con strumento attuativo diretto, edifici per attività di svago, riposo, esercizio sportivo, infrastrutture per reti tecnologiche, pubblici esercizi, parcheggi pubblici anche da gestire in forma di impresa, parcheggi privati con collocazione interrata>> (pag. 8 appello di controparte). Orbene, il Comune di Cattolica citi impropriamente la disposizione di PRG relativa agli "usi", in luogo della corretta disposizione relativa agli "indici e parametri di intervento". Infatti, risulta evidente come sia consentito un determinato "uso" del territorio, solo laddove prima sia possibile esercitare una determinata capacità edificatoria. Al fine di fornire un'analisi precisa e puntuale appare oppure fare una digressione puntualmente citata da parte appellata.

- "Edifici per attività di svago, riposo, esercizio sportivo": la corretta dicitura sul punto delle norme di PRG, all'art. 4.7.2 (doc. 6 controparte pag. 135 e 136) prevede "nelle aree espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento è ammessa la costruzione fuori terra di piccole costruzioni quali [...] tettoie aperte, servizi igienici, attrezzature per il gioco, da definirsi per quantità e caratteristiche attraverso lo strumento attuativo". L'univoca interpretazione giurisprudenziale sul punto, esclude che la possibilità di costruire attrezzature per il gioco, possa assumere giuridica rilevanza: principio affermato in più occasioni dai giudici di legittimità,: Cass. civ. sez. I 21 Giugno 2010 n. 14940; Cass. civ. sez. I, 06 Dicembre 2006 n. 2610; Cass. civ. sez. I 08 Febbraio 2006 n. 2812; Cass. civ. sez. I 15 Maggio 2008 n. 12293 ("[...] Ne consegue che un suolo compreso in zona destinata dal p.r.g. a verde pubblico o attrezzato per il gioco o per lo sport va considerato inedificabile").

- "Infrastrutture per reti tecnologiche": non si rinvengono disposizioni di PRG che ne prevedano la costruzione, ed in ogni caso esse sono irrilevanti poiché non rientranti nella nozione di edificazione.

- "Pubblici esercizi": invero, la corretta dicitura sul punto delle norme di PRG, all'art. 4.7.2 prevede "nelle aree espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento è ammessa la costruzione fuori terra di piccole costruzioni quali chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzature per il gioco, da definirsi per quantità e caratteristiche attraverso lo strumento attuativo". Anche in questo caso, l'univoca interpretazione giurisprudenziale sul punto, esclude che la costruzione di chioschi per ristoro possa attribuire al terreno la qualifica di area edificabile: tale principio è stato affermato da Cass. civ. sez. I 09 giugno 2004 n. 10899 ("Nella fattispecie la S.C. ha escluso il carattere

edificabile di un'area – inserita dallo strumento urbanistico in zona E1: verde agricolo speciale – nonostante la prevista possibilità di installare distributori di benzina, chioschi, edicole di giornali e simili lungo le strade [...]"); cfr. anche Cass. civ. sez. I 08 Febbraio 2006 n. 2812.

- "Parcheggi pubblici anche da gestire in forma privata con collocazione interrata": Anche questa possibilità viene ritenuta da giurisprudenza unanime giuridicamente irrilevante, Cass. Civ. sez. I, 18 Maggio 2006 n. 11741; Cass. civ. sez. I, 19 Dicembre 2008 n. 29768; Cass. civ, sez. I 06 Agosto 2009, n. 17995 ("[...] Ne consegue che, ove sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione pubblicistica tali da escludere l'edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico, l'indennità dev'essere commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la possibilità di realizzazione di parcheggi").

La sentenza di primo grado aveva fatto riferimento correttamente alla disposizione di PRG contenuta nell'articolo art. 4.7.2 in virtù della quale: "le zone per verde pubbliche comprendono le aree a parco o giardino pubblico di quartiere o insediamento, e come tali sono caratterizzate in modo quasi esclusivo dalle sistemazioni a verde e sono precluse ai mezzi motorizzati" (doc. 6 pag. 136 di controparte). L'art. 1.2.2, inserito nel Capo 1.2, del Titolo I, rubricato "Disposizioni generali e definizioni", recita testualmente: "Sono opere di urbanizzazione primaria: -le strade e gli spazi di sosta e parcheggio pubblico; - le reti fognanti e gli impianti di depurazione; - il sistema di distribuzione dell'acqua; - il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono; - la pubblica illuminazione; - il verde attrezzato; - gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al servizio diretto dell'insediamento." Pertanto, le stesse norme di PRG non considerano il verde attrezzato come area edificabile, bensì come opera di urbanizzazione primaria, alla stessa stregua di strade o fognature: non è sicuramente revocabile in dubbio che strade, fognature, illuminazione siano soggette ad ICI in quanto edificabili.

Così pure, l'art. 1.3.1 delle norme di PRG, relativo agli indici e parametri urbanistici, prevede: "L'urbanizzazione e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici e parametri, oltre che da quelli definiti dal Regolamento Edilizio: [...] - Indice di utilizzazione territoriale = UT: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC edificabile o edificata e la relativa superficie territoriale (ST). – Indice di fabbricbilità territoriale = IT: rappresenta il rapporto in mc/mq fra il volume dell'involucro (VI) edificabile o edificato e la relativa superficie territoriale (ST). – Indice di utilizzazione fondiaria = UF: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC edificabile o edificata e la relativa superficie fondiaria (SF). Indice di fabbricabilità fondiaria = IF: rappresenta il rapporto in mc/mq fra il volume dell'involucro (VI) edificabile o edificato e la relativa superficie fondiaria (SF). – Unità minima di intervento = SM: è la superficie minima che può formare oggetto di intervento edilizio. [...] – Potenzialità edificatoria = PE: si definisce potenzialità edificatoria di un'area la quantità edilizia massima, consentita dalla completa applicazione degli indici e dei parametri urbanistici vigenti, e definiti come nel Regolamento Edilizio" Pertanto, si rileva come gli indici citati, non sono stati menzionati dall'art. 4.10.2 relativo alle zone G6, proprio perché per le zone in questione non era possibile individuarle come di "edificazione". Lo stesso Comune di Cattolica, in risposta alle osservazioni presentate dai contribuenti, riconosceva: "E' naturale che le aree in questione, nei periodi d'imposta accertati, non consentissero alcuna attività di natura edificatoria. In effetti possedevano la destinazione urbanistica G6 "zone urbane di nuovo impianto per verde pubblico" di PRG [...]". Pertanto, lo stesso Comune di Cattolica ammetteva e precisava che in zona G6 non era consentita attività edificatoria.

Altra contestazione del Comune riguarda l'errata interpretazione dei Giudici di prime cure alla luce dell'ordinanza 10247/2010 della Corte di Cassazione, laddove ritiene che: "Gli estensori della sentenza impugnata concludono dicendo che le aree ricadenti in zona G o F

non possono pertanto essere considerate edificabili [...] ", perché non sembra emergere tale valutazione, in quanto l'oggetto del ricorso riguardava un terreno posto in zona G e non F.
2-Sul secondo motivo di appello, l'amministrazione sostiene di aver rispettato l'art. 1 comma 162 L. 296/06 nella parte in cui consente all'ente impositore di indicare il "contenuto essenziale" degli atti richiamati in luogo della loro allegazione. Orbene, si condividono le conclusioni del giudice di prime cure, posto che il contenuto essenziale degli atti richiamati non risulta affatto indicato negli avvisi di accertamento notificati. Infatti, l'unica menzione rinvenibile negli avvisi di accertamento notificati è la seguente: <<Visti i valori medi dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari adottati dall'Ufficio del Territorio di Rimini, stabiliti per l'anno 2001 per le Zone G6 in Euro 41,32 al mq>>.
Tale affermazione risulta carente di motivazione e priva di supporto probatorio. A nulla vale il fatto che l'appellante abbia prodotto in tale sede una stampa contenente ii valori da cui si sarebbe dovuto desumere il valore in commercio del terreno, ritenendo che: "come si vede dal contenuto del documento allegato non vi sono notizie ulteriori che possano consentire alla ricorrente una difesa più efficace di quella già ottimamente esperita". Il citato documento n. 11 altro non è se non una stampa generica, non compare un'intestazione, non è dato capire quale sia l'ente emittente, non è presente la contestata zona "G6", in alto a destra vi è la scritta "coGiocatori&ld", non vi è una legenda. Quindi, il Comune nulla ha provato.
3- Sul terzo motivo atto di appello
La CTP di Rimini aveva sentenziato: "relativamente al punto C) sopra indicato, seppur condivisibile la tesi della ricorrente, la questione appare superata dalla decisione di merito ampiamente dianzi riportata". Le ulteriori argomentazioni del Comune relative all'esclusione dell'istituto della c.d. "continuazione", appaiono infondate per l'applicazione dell'art. 12 comma 1 e 5 dlgs 472/97.
4-Sulla condanna alle spese
La condanna alle spese legali segue l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 15 dlgs. 1992 n. 546 e 92 comma 1 cpc. Si evidenzia altresì come la Commissione Tributaria di prima istanza, abbia censurato l'operato del Comune di Cattolica, non solo in relazione al profilo connesso all'inedificabilità per essere il terreno inserito da PRG in zona "verde pubblico", vincolo di rispetto stradale e servitù di elettrodotto, bensì ritenendo accertati ulteriori profili, quali: tardività della produzione di memorie e documenti; difetto di allegazione, ed incongruità delle sanzioni elevate. In sede di appello, il Comune di Cattolica invoca l'applicabilità del criterio residuale, di cui all'art. 92 comma 2 cpc, in virtù del quale "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Nel caso di specie, non vi è stata né soccombenza reciproca, né la ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni". Al contrario, l'accoglimento del ricorso aveva le sue ragioni. Peraltro, lo stesso articolo 92 comma 2 c.p.c. è stato di recente novellato dalla l. 69 del 2009, che in luogo dei precedenti "altri giusti motivi", ha ora limitato il potere del giudice di ricorrere a compensazione, prevedendo il principio di "gravi ed eccezionali ragioni". Il Comune di Cattolica erra e confonde due istituti diversi tra loro: quello della compensazione delle spese (art. 92 comma 2 cpc), ed il differente istituto della responsabilità aggravata, contemplato nell'art. 96 comma 1 cpc, che prevede una condanna, per l'appunto aggravata, estesa al risarcimento dei danni, nelle ipotesi di c.d. "lite o resistenza temeraria".
La Commissione Tributaria di Rimini, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non ha condannato il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese legali per avere "resistito temerariamente" (ex art. 96 cpc), bensì ha fatto applicazione della regola della soccombenza (ex artt. 15 dlgs. 1992 n. 546 , 92 comma 1 c.p.c.).
Pertanto, l'intestata Commissione ritiene l'appello infondato e tutti gli altri motivi devono intendersi assorbiti.

Stante la giurisprudenza discorde e la complessità della vicenda, la Commissione ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del Comune e compensa le spese.
Così deciso in Bologna, lì 10 dicembre 2012

Il Relatore-estensore
Guicciardi Mirella

Il Vice Presidente
Madonna Antonio

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA
N° 41 ANNO 2013 SEZ. 7
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO IN
DATA 17/04/13 E COMPOSTA DI N. 11 FACCIATE,
E' AUTENTICA.
Bologna, lì 30 APR 2013

IL SEGRETARIO
Il segretario
Finizia De Lucia

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ★ BOLOGNA ★

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE: Richiesto come in atti, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto presso l'Ufficio Unico notifiche del Tribunale di Rimini, ho notificato la presente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, al Comune di Cattolica (RN), in persona del sindaco pro tempore, in Cattolica (RN), P.le Roosevelt n. 5, mediante consegna a mani di copia conforme all'originale. A mezzo di F. Omoni incaricato 7/5/13

OCATO
GERBONI
41 CATTO CA (RN)
- Fax 054 54155
522 930
IA 64A

UFFICIALE GIUDIZIARIO B8
Pietro Gelmini

CRONOL. N.
[illegible] (€)
[illegible] €
[illegible] €
[illegible] €
[illegible] €
[illegible] €
[illegible] €
[illegible] € n46
[illegible] €

[illegible]ario